

Novità fiscali al vaglio degli enti pubblici: l'importanza del **valore di liquidazione**

Francesco Puccio



VALORE DI LIQUIDAZIONE

**RAPPRESENTA LA *SOGLIA MINIMA*
AL DI SOTTO DELLA QUALE NON E'
POSSIBILE PROPORRE IL
SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI
MEDIANTE GLI STRUMENTI DI
REGOLAZIONE DELLA CRISI.**

**ASSUME LA FUNZIONE DI
BENCHMARK» PER VALUTARE LA
CONVENIENZA ECONOMICA DELLE
SOLUZIONI PROPOSTE**



Valore di liquidazione - giurisprudenza


Milano, 5 febbraio 2024 – Ai fini della determinazione del valore di liquidazione il riferimento all'ipotesi di **liquidazione atomistica** deve essere giustificato **motivando l'impossibilità della prosecuzione dell'attività di impresa in ipotesi di liquidazione giudiziale**.

Monza, 18 luglio 2024 – Per valore di liquidazione **deve intendersi il valore, alla data di deposito della domanda di concordato, che potrebbe trarsi dalla alienazione in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio sociale**.


Lucca, 20 gennaio 2023 – Poiché nelle norme che regolano il concordato preventivo non vi è la definizione di valore di liquidazione è possibile fare riferimento a all'art.214 CCII in tema di liquidazione giudiziale, il quale stabilisce che **la liquidazione dei singoli beni è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale non consenta una maggiore valorizzazione**.

Verona, 10 luglio 2023 – Ai fini della verifica del limite della falcidia dei creditori privilegiati ex art.84 c.5 e della determinazione del valore di liquidazione, si deve tenere conto anche delle utilità ritraibili nella liquidazione giudiziale a seguito del positivo esperimento delle azioni revocatorie.


CORRETTIVO-TER D.Lgs 136/2024 (art.87 c.1 lett.c)



- **DEFINIZIONE** (*Valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale*)
Valore di mercato



- **IN QUALE MOMENTO** (Alla data della domanda di concordato)



- **COSA** (liquidazione beni, diritti e cessione dell'azienda in esercizio)



- **AZIONI** (prospettive di realizzo di azioni esperibili)

Art.87 – Contenuto del piano di concordato


Art.87 co.1 lett.c)

Il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggiore valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché dalle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.

NO STIMA IPOTETICA MA CONCRETA REALIZZAZIONE CHE I BENI POTREBBERO CONSENTIRE SE FOSSERO ALIENATI NELL'AMBITO DI UNA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CORRETTIVO-TER D.Lgs 136/2024

VALORE DI LIQUIDAZIONE NON SOLO PARAMETRO DI VALUTAZIONE DELLA BONTÀ DELLA PROPOSTA MA *ELEMENTO ESSENZIALE DEI MECCANISMI DI APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE* RISPETTO ALLE PROPOSTE PRESENTATE CHE NON DEVONO RECARA PREGIUDIZIO AI CREDITORI RISPETTO AL VALORE OTTENUTO IN SEDE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.



NEGOZIALITÀ
PRINCIPIO MAGGIORITARIO
Omologazione se c'è approvazione alla maggioranza dei creditori.
Tribunale verifica formale

Cambio di paradigma
→


COATTIVITÀ
TRASVERSALE
Omologazione stabilità da Tribunale se c'è convenienza rispetto alla liq. giudiziale a prescindere dal consenso della maggioranza

Il ruolo centrale del valore di liquidazione nel CCII



IL VALORE DI LIQUIDAZIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Il ruolo centrale del valore di liquidazione nel c.p.



ELEMENTI DA VALUTARE NELLA STIMA DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE NELLO SCENARIO DI L.G.

- *PRESENZA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI che potrebbero ostacolare la prosecuzione dell'attività in L.G. (decadenza licenze amministrative, autorizzazioni, franchising, contratti di distribuzione...)*
- **CONDIZIONI REPUTAZIONALI**
- **SQUILIBRI FINANZIARI** (necessità nuova finanza, ricavi non idonei a soddisfare fabbisogno finanziario)
- **NECESSITA' INVESTIMENTI**
- **SCADENZE CONTRATTUALI**
- **PERDITA KEY MAN o maestranze non prontamente sostituibili**
- **SCARSA DIFFERENZIAZIONE DELL'IMPRESA**
-

La corretta valutazione del valore di liquidazione

GIURISPRUDENZA E CASI CONCRETI

Tribunale di Termini Imerese – 25.02.2025

Rottamazione quater

... La società aveva infine ottenuto l'adesione alla "rottamazione quater" per i debiti fiscali, ma il pagamento delle rate sarebbe stato sostenibile solo in un'ipotesi di continuità aziendale, posto che in caso di liquidazione giudiziale, il mancato rispetto della rateizzazione avrebbe comportato la decadenza dai benefici fiscali, con conseguente aggravio per la massa creditoria...

Tribunale di Firenze – 08.01.2025

Squilibrio finanziario

...attivo da destinare alla soddisfazione della massa in ipotesi di liquidazione giudiziale, assumendo cioè la cessazione dell'attività, e **non includendovi il valore della cessione dell'azienda in esercizio** ... in quanto risulta che **in caso di apertura della liquidazione giudiziale non vi sarebbero le condizioni per mantenere l'azienda in attività** (con esercizio provvisorio o con affitto).

...è stato **accertato dall'attestatore e confermato dal commissario** che, ai fini della sostenibilità della continuità diretta, **sarebbe risultato necessario l'apporto di finanza esterna** di almeno € per il mantenimento dell'equilibrio finanziario, che avrebbe avuto un picco negativo proprio nel mese di... **a conferma** di quanto previsto, **è risultato necessario – ed è stato autorizzato dal Tribunale – un finanziamento** dell'importo sopra indicato da parte dell'ex consigliere di amministrazione Da tale circostanza deriva **l'impraticabilità di un esercizio dell'impresa nella liquidazione**, con la conseguenza che, pur occorrendo determinare il **valore dei beni del debitore** sulla base di criteri che sarebbero adottabili **nell'ipotesi (alternativa)** della liquidazione giudiziale, nel caso di specie tale valore **è quello “statico”** dei singoli beni atomisticamente considerati, non essendo possibile la prosecuzione dell'impresa nella liquidazione giudiziale, **non potendo sorreggersi la continuità aziendale con i soli ricavi previsti**. Tale conclusione è stata poi confermata, seppur ex post, nella relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCII e nel parere ex art. 48 CCII del commissario, nei quali lo stesso ha rilevato uno squilibrio finanziario nel periodo di continuità aziendale stimato in €

Tribunale di Milano – 31.12.2024

Finanza esterna e mutevoli condizioni di approvvigionamento

...Nel caso di specie, la valutazione della convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria ha evidenziato che, in ipotesi di liquidazione giudiziale, nessun riparto risulterebbe possibile per i creditori chirografari, mentre una parte significativa del passivo privilegiato rimarrebbe insoddisfatta. In particolare, **l'eventuale apertura della liquidazione giudiziale comporterebbe il venir meno degli apporti di nuova finanza già versati o promessi** (pari a oltre), nonché la **perdita delle condizioni agevolate di pagamento concordate con fornitori e acquirenti di asset aziendali.**

L'effetto combinato dell'incremento del passivo per la maturazione di oneri prededucibili e la cessazione della continuità aziendale renderebbe meno vantaggiosa la prospettiva liquidatoria, anche qualora l'azienda fosse ceduta a terzi in funzionamento. Il valore degli asset nella procedura liquidatoria subirebbe infatti una riduzione a causa della perdita degli effetti positivi sui flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività...

Tribunale di Verona – 07.08.2025

Assenza contratti pluriennali – perdita dipendenti e difficoltà nella sostituzione

...Per quel che poi concerne la determinazione del valore di liquidazione operata dal debitore, ed attestata ... essa appare idoneamente motivata e non affetta da manifesta illogicità, incoerenza o incongruenza. In particolare, quanto illustrato dal ricorrente a sostegno della valutazione atomistica dei beni aziendali (il fatto, cioè, che l'attività di trasporto conto terzi è **svolta direttamente dall'imprenditore**, che l'impresa **non ha in essere contratti continuativi** o pluriennali e le commesse/ordini di trasporto sono frutto dello storico rapporto commerciale tenuto dal sig. con i propri clienti) e, ancor più, dall'attestatore (laddove evidenzia che **l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale avrebbe portato alla perdita dei dipendenti** i quali, stante la forte carenza di autisti nel settore, e la conseguente elevata domanda, anche sotto il profilo retributivo, di lavoratori che svolgono tali mansioni, avrebbero trovato altra occupazione e si sarebbero immediatamente dimessi), appare ragionevole, e rende pertanto difficilmente prospettabile, nello scenario liquidatorio, una prosecuzione dell'attività imprenditoriale, ovvero l'affitto e la cessione dell'azienda; è stata, inoltre, esclusa la possibilità di realizzzi derivanti dall'esercizio di azioni giudiziali, per il mancato riscontro di atti suscettibili di revocatoria e l'impossibilità dell'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti di un imprenditore individuale, il cui patrimonio in sede di liquidazione giudiziale sarebbe già interamente acquisito dalla procedura; ...

Tribunale di Mantova – 06.02.2025

Infruttuosità azioni risarcitorie e irrilevanza della meritevolezza

...che, quanto al secondo requisito, ovvero la **valutazione di convenienza della ipotesi concordataria**, che è il profilo espressamente contestato dall'AdE nella propria opposizione, vada **condiviso il giudizio cui è pervenuto il Commissario giudiziale, nel senso della convenienza della ipotesi concordataria**, proprio in relazione alla circostanza che l'attivo realizzabile nelle due ipotesi differisce di una somma consistente (circa €...), sulla base di quanto peraltro già indicato dall'attestatore dott. S, nel senso che l'ipotesi di prosecuzione è conveniente sia per i profili inerenti la possibilità di conservare il patrimonio aziendale nonché di contenere le maggiori spese in favore degli organi della procedura di L.G., **non apparendo fruttuosamente esperibili azioni risarcitorie, se non in termini molto contenuti, attesa la limitata capienza del patrimonio dell'amministratore unico**, nonché in assenza di atti da assoggettare a revocatoria, sia in relazione alla possibilità per l'Erario di soddisfarsi, nei termini sopra descritti, a differenza di quanto avverrebbe nella ipotesi liquidatoria; Che pertanto, **anche ipotizzando la fruttuosità della azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico (che il Commissario ha sovrastimato in euro 90.000,00)** ed eventuali realizzati aggiuntivi di valore della azienda affittata (che peraltro – anche alla luce della assenza di manifestazioni di interesse – appaiono al Collegio del tutto aleatori), comunque **permarrebbe una maggior convenienza della alternativa concordataria**, considerata nel suo fisiologico svolgimento, secondo il giudizio che è possibile emettere in questa fase; **che la attestazione resa** dal dott. S., nei termini sopra descritti, **consenta di esplicitare** – allo stato degli atti e nei limiti dei margini di incertezza di un piano di sviluppo di sei anni – **quali siano le effettive prospettive**, deponendo senza dubbio per la alternativa concordataria, sicchè non può condividersi la generica censura svolta dall'Agenzia delle Entrate nel senso che tale giudizio sarebbe carente, ove detta eccezione è stata formulata in totale assenza di indicazione di quali profili si rivelerebbero mancanti e considerato che il giudizio che **compete al Tribunale in questa fase è quello di soddisfazione dei crediti erariali in misura non deteriore rispetto alternativa liquidatoria esulando valutazioni inerenti alla “meritevolezza del debitore” (al di fuori del compimento di atti in frode o di atti non autorizzati da parte della società debitrice, che non ricorrono); che pertanto sussistono i due presupposti di cui all'art. 88/4 CCI;**

**CONSIDERATA LA CENTRALITA' DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE
E' NECESSARIO ADOTTARE LA GIUSTA PRASSI VALUTATIVA CHE
CONSENTA DI POTER VERIFICARE LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE
DEI QUESTO VALORE**

*una analisi del **valore di liquidazione** seria trasparente e condivisibile, basata su solide tecniche valutative, oltre a superare le verifiche di convenienza da parte del Tribunale, dei creditori pubblici, dell'Attestatore, del Commissario...*

permette di poter convincere il creditore chiamato ad accettare una proposta di pagamento parziale, che quanto offerto può non sembrare del tutto soddisfacente rispetto al credito originario, ma è certamente l'alternativa migliore rispetto a quanto percepirebbe da una liquidazione giudiziale

IN SITUAZIONI DI INSOLVENZA, LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA SI DEVE LIMITARE ALLA SCELTA TRA LA PROPOSTA FORMULATA ED **IL VALORE DI LIQUIDAZIONE** RICAVABILE NELLO SCENARIO ALTERNATIVO DI LIQUIDAZINE GIUDIZIALE.



GRAZIE


Francesco Puccio

Appendice - Il ruolo centrale del valore di liquidazione nel CCII



IL VALORE DI LIQUIDAZIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Il ruolo centrale del valore di liquidazione nel c.p.



Art.84 – Finalità del c.p. e tipologie di piano

Art.84 c.6

*Nel concordato in continuità aziendale **il valore di liquidazione** di cui all'articolo 87 co.1 lett. c) è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il **valore eccedente** quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.*

Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.

Art.84 – Finalità del c.p. e tipologie di piano

Art.84 c.7

*I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis n.1 c.c. sono soddisfatti, nel concordato preventivo in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul **valore di liquidazione** di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), e sul valore eccedente il valore di liquidazione....*

Art.88 – Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Art.88 c.1

Con il piano di concordato **il debitore**, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, **può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori** amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie e dei relativi accessori, **se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale, **sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale**, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente....

Art.88 – Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Art.88 c.4 – CRAM DOWN

Nel **concordato in continuità aziendale**,, il **Tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione**, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, **se la proposta di soddisfacimento risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale**.

Art.112 – Giudizio di omologazione

Art.112 c.2

Nel **concordato in continuità aziendale**, se una o più classi sono dissenzienti il Tribunale..... omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) Il **valore di liquidazione**, come definito nell'art.87 c.1 lett c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) Il **valore eccedente quello di liquidazione** è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano....
- c)
- d) La proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione
- d) La proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
 - ai quali è offerto un importo non integrale del credito
 - che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche **sul valore eccedente quello di liquidazione**.

Art.112 – Giudizio di omologazione

Art.112 c.3

Nel **concordato in continuità aziendale**, se con l'opposizione un creditore dissenziente **eccepisce il difetto di convenienza** della proposta, il tribunale **omologa** il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il **credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c).**

Art.112 c.5

Nel **concordato** che prevede la liquidazione del patrimonio se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto **a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato.**

CHI DEVE COMPIERE LA STIMA DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE?

Art.87 – Contenuto del piano di concordato

Art.87 c.3

La **relazione di un professionista indipendente** che **attesti** la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che **il piano è atto** a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a **riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale**. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Art.88 – Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Art.88 c.2

L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto **rispetto alla liquidazione giudiziale** e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un **trattamento non deteriore** dei medesimi crediti **rispetto alla liquidazione giudiziale**.

Art.112 – Giudizio di omologazione

Art.112 c.4

In caso di opposizione di un creditore dissenziente, **la stima del complesso aziendale** del debitore è **disposta dal tribunale** solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.

IL VALORE DI LIQUIDAZIONE NEL ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Art.57/63 – ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON TRANSAZIONE TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

Art.63 c.1

Nell'ambito delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché di contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente di cui all'art.57 c.4 ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell'impresa.

Art.57/63 – ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON TRANSAZIONE TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

Art.63 c.4

... il Tribunale omologa anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti quando sulla base della relazione del professionista indipendente l'adesione è determinante e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

....

c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta.

IL VALORE DI LIQUIDAZIONE NEL ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE A EFFICACIA ESTESA

Art.61– ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA

Art.61 c.2 lett. d)

...occorre che i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore **rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione.**

IL VALORE DI LIQUIDAZIONE NEL CONVENZIONI DI MORATORIA

Art.62 – CONVENZIONI DI MORATORIA

Art.62 c.2 lett. c)

...occorre che i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati **rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione.**

IL VALORE DI LIQUIDAZIONE NEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE

Art.64bis – PRO

Art.64bis c.8

Il Tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta **il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione.**

Il comma 9 richiama poi art.87 c.1 -> valore di liquidazione!

Il comma 9bis -> obbligo di procedure competitive

IL VALORE DI LIQUIDAZIONE NEL COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Il valore di liquidazione nella CNC

- Art.19 Concessione della proroga delle misure protettive (Trib. Milano 30 aprile 2024 - Esperto ha reso parere favorevole dichiarando che il piano appariva realizzabile e sarebbe stato preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale)
- Art.22 Autorizzazioni del tribunale «Su richiesta dell'imprenditore **il Tribunale, verificata** la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla **migliore soddisfazione dei creditori**, può:
 - (i) autorizzare a contrarre finanziamenti prededucibili;
 - (ii) autorizzare il trasferimento dell'azienda senza gli effetti dell'art.2560 c.c.
- Art.23 c.1 Accettazione da parte dei creditori delle proposte di accordo o moratoria.
- Art.23 c.2bis Accordo transattivo alle agenzie fiscali «Alla proposta sono indicate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale....»

IL VALORE DI LIQUIDAZIONE NEL CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQ. DEL PATRIMONIO

Art.25 sexies

Art.25 sexies c.5

Il Tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta **il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione.**

Il comma 9 richiama poi art.87 c.1 -> valore di liquidazione!

Il comma 9bis -> obbligo di procedure competitive

Tribunale di Bergamo – Omologa concordato semplificato

26 aprile 2023

- Ammissione a concordato semplificato di gruppo in esito a conclusione infruttuosa della composizione negoziata della crisi;
 - Fissazione udienza omologa e nomina Ausiliario;
 - Relazione finale dell'Esperto «in merito ai presumibili risultati della liquidazione si ravvisa una effettiva convenienza della procedura di concordato semplificato di gruppo rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto nell'ipotesi di liquidazione i valori a disposizione dei creditori sarebbero ben al di sotto dei valori stimati nella proposta di concordato, potendo contare.... sulle somme rinvenienti dalla cessione del ramo d'azienda in attività, persegibile in questi termini solo mediante l'esecuzione di un piano di gruppo....»
 - Parere dell'Ausiliario ha confermato l'assenza di pregiudizio per il ceto creditorio rispetto alla liquidazione giudiziale.
 - Il principale creditore ha proposto opposizione all'omologazione del concordato semplificato di gruppo;
- > art.25 sexies c.5 «Il Tribunale omologa il concordato quando rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale»